

## CLXXXIV.

1<sup>a</sup> TORNATA DI DOMENICA 10 LUGLIO 1898

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CHINAGLIA.

## INDICE.

## Atti vari:

Relazioni (*Presentazione*):

Dazi di consumo (BALENZANO) . . . . . Pag.

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Bonificazioni . . . . . 6696

## Oratori:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| DAL VERME . . . . .  | 6705                  |
| DE FELICE-GIUFFRIDA . . . . .                                | 6700                  |
| DE NAVA . . . . .  | 6704-05               |
| DILIGENTI . . . . .  | 6700                  |
| FRANCHETTI . . . . .   | 6709-15               |
| GARAVETTI . . . . .  | 6699-6703             |
| GIULIANI . . . . .   | 6700                  |
| GIUSSO, <i>relatore</i> . . . . .                            | 6711-14               |
| LACAVA, <i>ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .        | 6702-05-06-08-14      |
| LUCHINI O. . . . .   | 6701-02-03            |
| MANCINI . . . . .  | 6696                  |
| MATERI . . . . .   | 6705                  |
| PAGANINI . . . . .   | 6707-08               |
| PRINETTI . . . . .   | 6712                  |
| RAMPOLDI . . . . .   | 6706-08               |
| ROMANIN-JACUR, <i>presidente della Commissione</i> . . . . . | 6701<br>6704-07-09-15 |
| SPIRITO . . . . .  | 6697                  |

La seduta comincia alle ore 10.

**Presidente.** Si dia lettura del processo verbale.**Lucifero, segretario,** legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri, che è approvato.

## Congedi.

**Presidente.** Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Cereseto, di giorni 2; Tinozzi, di 2; Grippo, di 3; Si-

meoni, di 5; D'Andrea, di 8; Morelli Enrico, di 2; Anzani, di 3; Grossi, di 2. Per motivi di salute l'onorevole Melli chiede un congedo di giorni 5.

*(Sono conceduti).***Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle leggi vigenti sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi.****Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle leggi vigenti sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi.

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 8, che è stato approvato.

## Art. 9.

Le spese per le opere di bonificazione di prima categoria, sono sostenute per sei decimi dallo Stato, per un decimo dalla Provincia o Province interessate, per un decimo dal Comune o dai Comuni interessati, e per due decimi dai proprietari dei terreni da bonificarsi.

Le spese per la bonificazione del lago Salpi e delle Maremme toscane, per la parte che è di proprietà demaniale, e quelle per la bonificazione di Burana, che riguardano le opere da farsi dal Governo giusta la convenzione approvata dalla legge 30 dicembre 1892,

n. 736, continueranno ad essere a carico esclusivo dello Stato.

Quanto alla spesa occorrente per la Val di Chiana, nulla per ora è innovato, salvo al Governo di proporre quello speciale provvedimento legislativo, che fosse riconosciuto necessario in seguito alla risoluzione della vertenza amministrativa ora in corso.

La ripartizione della spesa fra lo Stato e gli interessati, per le opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione nell'isola di Sardegna, contemplate nella legge 2 agosto 1897, n. 382, sarà regolata a termini della stessa legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancini.

**Mancini.** Io, egregi colleghi, dichiarai ieri, che è tanto vivo in me il desiderio di votare questo disegno di legge, che era disposto a far sacrificio, non solo di questo mio emendamento, ma anche degli altri successivi che ho avuto l'onore di proporre. Poichè siamo tornati stamani nella discussione, io mi permetto di dire brevissime parole, sull'emendamento che ho proposto.

Tutti coloro i quali hanno preso parte a questa discussione, sono venuti in questo concetto, che le bonifiche di cui è oggetto la presente legge, più che un carattere igienico abbiano un carattere agricolo.

Anch'io sono perfettamente di questa opinione, se non che, francamente, mi è rincresciuto di sentire da parecchi colleghi dire, che noi con queste bonifiche non riusciremo a fugare la malaria dalle terre malsane.

Ora, onorevoli colleghi, se così fosse, io ritengo che lo scopo di questa legge sarebbe in gran parte frustrato; perchè qualora non riuscisse a modificare almeno la malaria, noi non potremmo successivamente fare le bonifiche agricole, che, ripeto, sono lo scopo principale della legge.

Ora vi faccio osservare in opposizione aperta il fatto, che non soltanto in paesi esteri, ma principalmente nei nostri paesi, si verifica.

Io non voglio citare bonifiche montane, voglio citare un esempio che tutti quanti conosciamo di bonifiche a noi vicine, dove la malaria è stata completamente fugata, dove si è potuto fare una colonizzazione, dove si fa oggi una coltura quasi intensiva.

Cito, per esempio, la grandissima bonifica del Fucino.

Ognuno sa che dopo il prosciugamento del Fucino, quando ancora non erano compiute le opere idrauliche in quella località grandissima era la malaria; ma ora, compiute le opere idrauliche, eseguita la bonifica agraria, l'aria è divenuta saluberrima; e noi abbiamo là una popolazione rurale la quale eccellentemente vive abitando quella grande estensione di terreno.

Voglio citare ancora la bonifica più vicina, quella del Grossetano.

Chi non conosce le bonifiche dell'Alberese? Chi non conosce le bonifiche fatte dal Ricasoli?

Vi erano là dei Comuni che dieci o quindici anni fa erano addirittura cimiteri, ed oggi sono floridissimi.

La popolazione di Cecina, che fino a quindici anni fa era composta di poche centinaia di abitanti, oggi ne fa sei mila.

Ora questi, egregi colleghi, sono fatti indiscutibili sui quali non voglio entrare, perchè intendo venire immediatamente a parlare del mio emendamento. Non posso però lasciar passare una osservazione fatta dall'onorevole mio amico Guerci. Egli dice: perchè dobbiamo noi fare tutte queste bonifiche di terre malsane, se abbiamo tante altre terre che hanno bisogno di essere intensificate nella coltura? E perchè, egli aggiunge, dobbiamo spendere questi 200 o 300 milioni per redimere queste terre incolte e malsane, se dobbiamo ancora intensificare le nostre colture? Ma io gli rispondo con l'antico motto: *unum facere, et alterum non praetermittere*: una cosa non esclude l'altra.

Ed ora vengo al mio emendamento che ho proposto perchè la legge venga non soltanto approvata, ma venga altresì applicata. Chi sono coloro i quali dovranno applicare la legge? I proprietari interessati. Ora se voi aumenterete la quota che essi dovranno pagare, avrete una maggiore riluttanza in essi ad applicare la legge. Io comprendo che lo Stato non si possa addossare una parte maggiore, ma perchè non possiamo addossare alle Provincie due decimi invece di un decimo? Ognuno sa che le Provincie traggono i loro cespiti unicamente dalla terra. Ora perchè esse, in quei paesi dove c'è la malaria e dove sono terre malsane, non dovrebbero dedicare le loro risorse a queste opere di redenzione? Io non parlo dei Comuni poichè essi sono troppo oberati ed aggravati per un solo de-

cimo, ma io credo che si potrebbero caricare i proprietari di questo decimo applicandolo alle Provincie. Io non faccio questa proposta per un sentimento di tenerezza verso i proprietari delle terre incolte e malsane, ma unicamente perchè desidero vedere effettivamente applicata la legge. Non sono le bonifiche idrauliche che noi dobbiamo chiedere ai proprietari, ma sono le bonifiche agrarie; e noi dobbiamo spingerli a produrre e conseguentemente dobbiamo spingere i loro sforzi ed i loro capitali perchè li dedichino alla cultura agraria.

Io non mi dilungo di più, perchè, ripeto, è mio vivissimo desiderio che la legge venga approvata. Anche se l'emendamento mio non passasse, non me ne dorrei.

Ho esposto brevemente il mio concetto, ma ritengo che approvando la legge noi faremo opera veramente utile, anzi utilissima. Ieri l'onorevole Pavoncelli diceva: pensate ai villici disoccupati. Ed io dirò: oltre che ai villici disoccupati, bisogna pensare ai cittadini disoccupati, in quanto che è un fatto che nelle città rigurgitano i disoccupati; quindi non c'è che la campagna che possa dar loro lavoro. Io credo dunque che noi dobbiamo tutti uniti far sì che questa legge venga non solo approvata, ma anche applicata presto.

**Presidente.** Ora viene l'aggiunta dell'onorevole Spirito all'articolo 9, dopo il penultimo capoverso, che è la seguente:

Per le opere che ancora occorrono nella bonifica del bacino del Sele, il Governo, in corrispettivo della quota di concorso dovuta dalla Tenuta di Persano, si assume il carico di pagare esso i due decimi dovuti dai proprietari de' terreni compresi nel raggio di bonifica.

L'onorevole Spirito ha facoltà di parlare.

**Spirito.** La mia proposta è trovata giusta dalla Commissione e dal Governo; unanimi essi dicono che io ho pienamente ragione; ma con la stessa commovente unanimità dicono che non trovano modo di farmi giustizia, perchè in una legge di ordine generale non si può introdurre una eccezione di ordine parziale e locale.

È questo uno stato di cose veramente doloroso. Quindi permetterà la Camera che io spieghi che cosa è in fondo questa mia proposta.

La bonifica del bacino del Sele si trova

in condizioni speciali. Voi avete stampato, detto e ripetuto che vi sono molte bonifiche in Italia, dove i privati non hanno pagato che il 4 o il 5 per cento della spesa che si è fatta ed il resto lo ha pagato il Governo.

Ebbene, i proprietari del bacino del Sele hanno pagato l'88.70 per cento fino al 30 giugno 1897. Oggi quindi hanno pagato anche di più, calcolando l'esercizio che si è chiuso al 30 giugno 1898.

Ora io non chiedo uno speciale trattamento di favore per questi proprietari, che per la loro bonifica hanno speso circa 4 milioni; e non chiedo uno speciale trattamento di favore neanche per la considerazione che quella è una delle più belle e delle più riuscite opere di bonificamento.

Quelli i quali oggi dicono, per eccentricità, od anche per convinzione, che i bonificamenti idraulici non hanno nulla a vedere con il bonificamento della malaria, vengano nel bacino del Sele; essi vedranno che cosa è ora la Piana di Salerno, e sapranno che cosa era 50 anni fa. Sì, 50 anni fa anche alle porte di Salerno vi era la malaria, che stendeva il suo funereo lenzuolo fino ad Agropoli.

La gente che viveva oltre i 50 anni poteva dirsi fortunata, ed io la ricordo ancora quella gente con la pancia gonfia, con il viso smunto e ingiallito. Adesso in quelle plaghe si scorge una grande floridezza di salute ed una grande prosperità di vita economica ed agricola. (*Bravo!*)

Basta dire che tre paesi, i quali non esistevano 50 anni fa, cioè Battipaglia, Fajano e Pontecagnano, oggi esistono e sono de' più belli e più floridi, e la popolazione vi prospera ed aumenta ogni giorno più. E tutto questo è dovuto al bonificamento idraulico quasi assolutamente.

Ora io dico che non è per tutto questo che vi chiedo un trattamento di favore; ma vi chiedo, e per tutt'altro, un trattamento di giustizia.

Io non vorrei uscire da questa discussione col dolore che voi mi diate un'altra volta ragione, con belle parole, ma intanto non troviate modo di rendermi giustizia.

Ora ecco di che si tratta.

La bonifica del bacino del Sele fu decretata col reale rescritto borbonico del 12 dicembre 1856, col quale s'impondeva a tutti i proprietari compresi nel raggio di bonifica una tassa di due carlini per moggio, corrispon-

denti a lire 2.55 per ettare. Questo regio re-scritto aggiungeva: « Si riserva il Governo a tempo più opportuno parlare degli altri fondi da aggregarsi per questa impresa, tra i quali quello a carico della reale tenuta di Persano, ovvero per essa dalla tesoreria generale. »

La tenuta di Persano, come risulta dalla delimitazione del raggio di bonifica (pag. 140 e 141 della Raccolta ufficiale fatta dal Ministero dei lavori pubblici delle leggi e decreti risguardanti le bonifiche d'Italia), è tutta intera compresa nel raggio di bonifica del bacino del Sele, e misura ettari 3349. Ora questa tenuta, una volta della Casa regnante, poscia del Demanio, ora posseduta, per allevamento cavalli, dal Ministero della guerra, non ha pagato mai nulla, mentre, essendo compresa nel raggio di bonifica, avrebbe anch'essa dovuto pagare la sua tassa, non certamente minore di quella che pagano tutti gli altri proprietari e che hanno pagato per 41 anno. Se anche la tenuta di Persano avesse pagato questa tassa per 41 anno, avrebbe, fino ad oggi, pagato oltre 350,000 lire all'amministrazione della bonifica, mentre gli altri proprietari hanno pagato per circa 4 milioni.

Ciò posto, io dico: poichè tutte le altre proprietà, dalla più vasta alla più piccola, tutte hanno pagato questa tassa, perchè mai non si trova modo di farla pagare anche alla tenuta di Persano, che è di proprietà diretta dello Stato?

Signori, sono 15 anni che chiedo al Governo del mio paese che si compia quest'opera di moralità e di giustizia. Ebbene, da prima il Baccarini, poi il Magliani e poi altri ministri mi hanno sempre detto: avete ragione, sarà provveduto, si farà la liquidazione; ed oggi mi si faranno le stesse promesse, coi medesimi risultati, e scorreranno ancora chi sa quanti altri anni; e verrà forse il mio successore a reclamare dal Governo italiano che la tenuta di Persano paghi anch'essa quello che deve, e vada il suo contributo a beneficio degli altri proprietari che hanno pagato sempre.

No, voi dovete provvedere con un articolo di legge, se volete rendermi giustizia. I miei concittadini di laggiù sono sazi di belle parole.

Noi non vogliamo essere rimborsati di ciò che abbiamo già pagato; ma per quale ragione dobbiamo continuare a pagare ancora i due decimi che per effetto della legge in

discussione importeranno complessivamente altre 204,000 lire?

In sostanza, facciamo una liquidazione bonaria, ma facciamola con questa legge, e quello che doveva la tenuta di Persano vada in compenso di quello che dovrebbero pagare i proprietari del bacino del Sele per le ulteriori opere, che si debbono fare da oggi in poi. Così lo Stato, invece di pagare 350,000 lire, ne pagherebbe soltanto 204,000.

Questa è la mia proposta. Ma io sono disposto anche a contentarmi che la tenuta di Persano paghi per l'avvenire, non quello che dovrebbero pagare per i loro contributi del bacino del Sele i privati proprietari, ma almeno quello che dovrebbero pagare i Comuni e la Provincia. Così non si verrebbe neanche a giovare ai privati possidenti, ma al bilancio dei Comuni e della Provincia di Salerno, che si trovano in condizioni assai difficili, ovvero il contributo di Persano potrebbe andare proporzionalmente a beneficio tanto dei Comuni e della Provincia, quanto dei privati proprietari.

Modificherò la mia proposta, ma provvedete: è una questione di moralità.

Onorevoli colleghi, io vi ringrazio della cortesia, con la quale mi avete ascoltato, sebbene trattisi di un circoscritto interesse locale. Leggo anzi ne' vostri volti e nel vostro benevolo interessamento che voi tutti mi date ragione.

Ebbene, unitevi a me e facciamo che una buona volta mi si renda giustizia.

Ecco perchè io, non ostante le delusioni del passato, voglio dimenticare gl'ingiustificati rifiuti, che fino a stamane hanno contristato l'animo mio, e raccomando ancora una volta all'equanimità de' miei colleghi, della Commissione, e del ministro dei lavori pubblici che la mia proposta sia approvata. *(Bene! Bravo!)*

**Presidente.** L'onorevole Garavetti ha facoltà di parlare per svolgere il seguente emendamento:

« La ripartizione della spesa fra lo Stato e gli interessati per le opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione nell'isola di Sardegna contemplate nella legge 2 agosto 1887, n. 382, e nella presente legge, sarà regolata a' termini della prima.

« Garavetti, Pinna, Pala, Giordano-Apostoli, Pais, Credaro, Rampoldi, Celli, Pennati e Pantano ».

**Garavetti.** L'emendamento da me proposto all'articolo 9 è in correlazione con quello proposto all'articolo 2 e che la Commissione accettò; entrambi questi emendamenti altro non sono che il richiamo ad una promessa recente.

Allorchè si discussero i provvedimenti per la Sardegna, si riconobbe che l'elenco delle opere idrauliche e di bonifica, annesso a quel progetto, era incompleto; si riconobbe che in quell'elenco mancavano molte opere importanti sia sotto il riguardo igienico che sotto il riguardo agricolo, tanto che la stessa Commissione dei Diciotto, incaricata dell'esame di quei provvedimenti, ed alcuni deputati, per via di emendamenti e di ordini del giorno, proposero delle aggiunte. Il ministro Prinetti si oppose a quelle aggiunte, dicendo che avrebbero turbato l'equilibrio finanziario del progetto; assunse però formalmente l'impegno di rivolgere i suoi studi ad accertare la necessità, l'importanza ed il costo delle opere indicate in quelle aggiunte. Ora io mi domando: qual miglior occasione di questa per adempiere ad una promessa del Ministero e della Camera in pari tempo? Io sono grato alla Commissione di avere accettato l'emendamento all'articolo 2, ma sono dolente di dover dire che la Commissione stessa, opponendosi all'emendamento dell'articolo 9, ritoglie colla mano sinistra quello che ha dato colla destra.

Or sono pochi giorni, il mio amico Celli rilevava un concetto, che io spesso ebbi ad esprimere in questa Camera, che, cioè, le nostre leggi, che disciplinano l'azione integratrice dello Stato, hanno un vizio radicale, quello, cioè, di presupporre un'Italia fatta tutta di un pezzo, nelle cui singole regioni le energie siano eguali ed in conseguenza di determinare in un'unica misura il concorso dello Stato in tutte le opere di pubblica utilità. Ciò ha fatto sì che lo svolgimento delle nostre leggi economiche e politiche non ha creato che delle grandi ingiustizie; poichè, se noi sfogliamo i bilanci di molti e molti anni addietro, vediamo che molte opere idrauliche e di bonifica si sono fatte in alcune regioni, mentre neppure una fu studiata in altre. E ciò, onorevoli signori, non per malvolere del Governo o della Camera, ma per conseguenza necessaria del nostro organismo legislativo.

Allorchè, infatti, secondo le passate leggi,

lo Stato diceva ad alcune regioni: Riunite le vostre forze per bonificare il vostro territorio ed io concorrerò col 50 per cento, era giusto e benefico; ma, quando rivolgeva questo stesso linguaggio ed altre regioni, a regioni in cui, più che la natura, le vicende e le ingiurie della storia avevano annientato tutte le naturali energie, era un'irrisione. Egli è perciò che le nostre leggi economiche possono e devono considerarsi come principio di quella solidarietà riparatrice, che avrebbe dovuto essere davvero la missione della terza Italia.

E non era difficile, egregi signori, il proporzionare l'azione integratrice dello Stato alla potenzialità delle singole regioni: bastava tener conto del dato demografico, che, in Italia, ha una ripercussione esatta sul dato economico. Si dice che la popolazione italiana ha una media di 105 abitanti per chilometro quadrato; ma bisogna considerare che a comporre questa media concorrono elementi affatto eterogenei: vi concorrono alcune provincie dell'alta Italia, in cui la popolazione ha il rapporto di 170 e più al chilometro quadrato; vi concorre la Basilicata, in cui la popolazione discende a 58 abitanti per chilometro quadrato, e vi concorre la Sardegna in cui precipita a 28 abitanti. Ora questa sperequazione demografica ha una ripercussione esatta nella sperequazione economica. La statistica ha calcolato che la ricchezza media dell'Italia stia nel rapporto di 2600 lire per abitante, ma la ricchezza media della Sardegna è appena di 500 lire per abitante! E poi v'è un dato che dimostra di quanto le energie della Sardegna si distacchino dalle energie di tutte le altre popolazioni italiane: la Sardegna rappresenta la metà di tutte le devoluzioni fiscali, che si fanno in tutto il Regno!

Ora, questo vizio, che è in tutte le nostre leggi, di non tener conto di questa enorme sperequazione delle condizioni locali, è riprodotto anche nel presente attuale disegno di legge; per quanto io non possa disconoscere che molte migliorie in esso si sono apportate in confronto delle leggi ora vigenti.

Un omaggio alla tesi che io sostengo si è reso con la legge sui provvedimenti per la Sardegna, e le ragioni del trattamento eccezionale che fu fatto alla Sardegna per le opere idrauliche e di bonifica in quei prov-

vedimenti, sono chiaramente esposte nella relazione dell'onorevole Romanin-Jacur.

**Presidente.** Onorevole Garavetti, la prego di abbreviare.

**Garavetti.** Ho finito. Ma queste ragioni sono scultoriamente riassunte nelle ultime parole di quella relazione: « Nella carta topografica d'Italia, quella della *desolazione*, la Sardegna rappresenta proporzionatamente la regione più infetta dalla malaria, e questo primato compendia da solo una storia assai triste » È davvero una storia assai triste, poichè se voi percorrete la Sardegna questo fatto strano e doloroso non potrà non colpirci: chè, al di là delle prime strade fatte nel principio del secolo dal Governo piemontese, per trovare un'opera che attestasse di un'azione di Stato sotto il riguardo economico voi dovete risalire fino ai ruderi degli acquedotti delle terme delle strade e dei ponti costruiti dall'antica Roma!

*Una voce.* Ma non finiamo più.

**Garavetti.** Ora l'emendamento che io proponevo tendeva appunto a far muovere un passo avanti allo Stato italiano in quella via di riparazione nella quale si era posto con la legge dei provvedimenti per la Sardegna.

Infine io richiamo l'attenzione della Commissione sopra una contraddizione in cui essa cadrebbe insistendo nell'opporci al nostro emendamento.

Ed invero coi provvedimenti sulla Sardegna si è posta la questione del risanamento igienico e del miglioramento agricolo dell'isola, si è riconosciuto che le opere non erano sufficienti: oggi si riconosce che altre opere sono necessarie e, mentre si ammette che queste opere sieno necessarie, non si ammette che esse si debbano costruire con quelle norme speciali che sono la ragion della legge dei provvedimenti per la Sardegna. È inutile, onorevoli colleghi della Commissione, che abbiate accettato l'emendamento all'articolo 2. Sarà già grave per lo stato anemico della Sardegna il concorso di un quarto per le opere già ordinate con quei provvedimenti; sarebbe assolutamente inopportuno quello dei quattro decimi proposto con questo disegno di legge.

*Una voce.* Basta! basta!

**Presidente.** Prego di far silenzio.

**Garavetti.** Ho finito. Spero ancora che la Commissione ripensandoci sopra vorrà accettare questo emendamento e dare alla Sar-

degna, al suo alto sentimento di italianità sopravvissuto a tutte le sue sventure, una nuova prova di solidarietà nazionale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice-Giuffrida.

**De Felice-Giuffrida.** Sarò brevissimo: quattro parole appena.

Non sarei intervenuto in questa discussione se non avessi letto l'emendamento proposto dall'onorevole Mancini, il quale vorrebbe che le Provincie fossero gravate di due decimi invece che di uno e che i proprietari ne pagassero uno soltanto.

Verrei fare osservare all'onorevole Mancini che questo significa voler portare qui interessi di classe, di una classe (*Rumori*) a danno di un'altra, mentre qui si è sempre voluto escludere la lotta di classe.

*Una voce.* Ma se l'emendamento è stato ritirato!

**De Felice-Giuffrida.** Allora non parlo più: prendo atto del ritiro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Diligenti.

**Diligenti.** La Commissione parlamentare che, in mancanza di quella larga discussione che avrebbe meritato un simile argomento e che le condizioni della Camera non rendono possibile, si è preoccupata delle legittime nostre rimostranze e di quelle di tante autorevoli rappresentanze locali, ha introdotto un inciso o una riserva all'articolo 9, che l'onorevole Luchini Odoardo e altri nostri colleghi hanno voluto meglio interpretare con un emendamento che fu già accettato dalla Commissione e dal Ministero. Io spero che questo inciso o riserva possa tutelare quegli imprescrittibili diritti delle popolazioni che risultano da esuberanti corresponsivi e da costanti precedenti che furono sanciti, in gran parte almeno, da leggi generali a cui non è permesso di derogare a carico di chicchessia. Per concludere, l'onorevole Luchini ed io ci siamo permessi di chiedere alla Commissione, e questa ci pare che benevolmente abbia annuito, di ripristinare anche le prime parole che figuravano nello inciso dell'articolo proposto dalla stessa Commissione: « Nulla per ora è innovato, » e lasciando il resto. E con questo ho finito. (*Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuliani.

**Giuliani.** Tenendo conto delle condizioni della Camera, non dirò che brevissime parole,

per non ritardare l'approvazione di questa legge. Voglio solamente associarmi a quello che disse l'onorevole Spirito e ricordare che il 21 giugno 1896, discutendosi il bilancio dei lavori pubblici, ebbi a sostenere le medesime ragioni che egli ha ora sviluppato così bene.

Raccomando poi vivamente all'onorevole ministro e alla Commissione tutta che nei lavori di classifica da eseguirsi per la bonifica sia tenuto presente quello per la Valle del Calore in provincia di Salerno, quella ubertosissima Valle per cui tanto si disse e scrisse per essere intersecata da una linea ferrata sebbene non senta e non sentirà per molto il fischio della vaporiera! E non dico altro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

**Luchini Odoardo.** Io non ho che a concordare in ciò che ha detto l'onorevole Diligenti. Nell'emendamento da noi proposto si diceva: « non è pregiudicato, » ma poichè nel disegno di legge della Commissione è detto anche questo: « quanto alla spesa nulla è innovato, » così aggiungeremmo per maggior chiarezza anche quest'inciso proposto dalla stessa Commissione e dal Ministero per le ragioni già dette dall'onorevole Diligenti, e per evitare ogni dubbio. Se poi le popolazioni dovranno o no concorrere nella spesa è questione da decidersi ai termini di giustizia.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Giusso, relatore.** Parlerà il presidente della nostra Commissione.

**Presidente.** Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Romanin-Jacur.

**Romanin-Jacur, presidente della Commissione.** La Commissione brevemente dichiara che, quanto all'emendamento dell'onorevole Spirito, siccome le cose dette da lui sono vere, e bisogna che anche nel compilare le leggi sia tenuto conto di quelle ragioni d'equità che risultano evidenti, come si è dovuto fare per la Val di Chiana, così siamo d'accordo col Governo che, se risulterà che lo Stato sia debitore verso il consorzio del bacino del Sele di una certa somma, se ne terrà conto per le somme che si dovranno pagare. Quanto all'emendamento dell'onorevole Luchini, abbiamo già dichiarato che lo accettiamo, ma senza l'aggiunta che egli propone ora e che ci pare non abbia importanza; a noi pare inu-

tile e mi meraviglio che due legali di vaglia mostrino di tenerla tanto in conto.

**Luchini Odoardo.** Chiedo di parlare.

*Voci.* Ma no!

**Romanin-Jacur, presidente della Commissione.** Quanto all'onorevole Garavetti, faccio appello alla sua personale amicizia perchè non insista nella sua aggiunta. Egli sa con quanto amore io mi sono occupato del grave problema della Sardegna e come non sia stata inutile l'opera mia per condurre in porto un disegno di legge importantissimo dal quale la Sardegna a buon diritto spera moltissimi vantaggi. Ora noi abbiamo già provveduto, accontentando gli onorevoli proponenti, che quelle bonifiche siano aggiunte all'allegato A, locchè ha questo effetto, di permettere che lo Stato classifichi addirittura come opere di prima categoria anche le cinque opere che ieri abbiamo aggiunto e così si avranno veramente i caratteri prescritti dalla legge. Ma abbiamo detto, e ripeto, che noi non possiamo fare trattamenti speciali per nessuno; e per coloro che hanno parlato ieri delle bonifiche delle provincie di Ravenna e Bologna e chiedevano condizioni particolari siamo arrivati alla conclusione di togliere le opere dall'elenco e sopprimere anche al riguardo i fondi stanziati nella tabella.

Ora il Governo e la Commissione tengono a questo concetto fondamentale, che in questa legge non si possa e non si debba fare trattamento eccezionale a nessuna delle bonifiche in essa comprese.

Questo sentimento di equità predominò nella Commissione, la quale intende che assolutamente sia mantenuto.

Niente impedirà che, se le condizioni della Sardegna siano tali assolutamente, per cui nell'applicazione della legge si rendano necessarie alcune correzioni, si venga (quando i progetti saranno studiati e quando sarà veduto come le spese relative dovranno essere distribuite) davanti alla Camera con un progetto speciale, il quale porti, a riguardo di queste opere, alcune modificazioni.

La Camera, la quale si è sempre ispirata ai concetti di giustizia e di equità, vedrà allora se veramente concorrano circostanze speciali (e forse ci saranno, perchè sono io il primo a riconoscere che le condizioni della Sardegna sono molto infelici) e introdurrà quelle correzioni che saranno del caso. Ma oggi consentano che questa legge, la quale

ripeto, deve essere uguale per tutti, sia approvata così come è, tanto più che noi non abbiamo nessun elemento per giudicare della importanza di queste opere nè riguardo alla spesa nè rispetto a tutti gli altri elementi che non potranno essere manifesti, se non quando i progetti di esecuzione saranno compiuti.

Quindi io proprio prego la Camera di volere accogliere queste brevissime dichiarazioni, e prego gli onorevoli proponenti di consentire che le cose rimangano come sono stabilite; e mi auguro che la discussione di questa legge possa compiersi questa mattina, in modo che si possa avere questo grande beneficio, che la legge sia votata; ricordando a tutti coloro che di questa legge non sono teneri, che essa non stabilisce niente di nuovo e che non ha altro pregio che quello di disciplinare spese e opere che si stanno facendo, di impedire che si continuino a spendere male 5 milioni e 700 mila lire, che sono iscritte annualmente nel nostro bilancio, e di correggere uno stato di cose che è il più disastroso che immaginare si possa e per la finanza pubblica e per gli interessati.

Se questa legge sarà approvata, noi avremo sicuramente dai 3 ai 4 milioni di lavoro che si potranno dare nell'inverno prossimo; e non ho bisogno di ricordare a tutta la Camera, come si affaccerà l'inverno prossimo, se non avremo sufficiente lavoro da dare alla gente che lo chiederà.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Romanin-Jacur**, *presidente della Commissione.*

E notate che si tratta di lavori utili; non già di costruire un tronco di ferrovia, sul quale potrà, ad opera finita, trovar pane un cantoniere; ma di mettere a coltivazione centinaia di migliaia di ettari di terreno, i quali, una volta sottratti all'acqua, potranno dare lavoro e nutrimento a molte migliaia di operai liberandosi dalla necessità di pagare un tributo all'estero per avere il *pane quotidiano*. (*Bene! Bravo! — Approvazioni.*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

**Luchini Odoardo.** Io dirò all'onorevole presidente della Commissione che giuristi di vaglia e senza vaglia hanno questo aforisma: *utile per inutile non vitiatur*. Non volete innovare, non volete pregiudicare? Allora lasciate stare anche la parola « innovare. » Pregho quindi l'onorevole relatore di dichiarare, per lo meno, che non s'intende qui nè

di innovare nè di pregiudicare, e che la portata dell'emendamento è, nella sostanza, identica alla proposta della Commissione e del Ministero: vale a dire, che il Governo provvederà esso alle spese della bonifica della Val di Chiana, e che potrà o non potrà a suo tempo far concorrere gli enti locali, secondo la risoluzione da darsi alla prudente controversia circa il corrispettivo già dato. Questa è appunto la questione che rimane impregiudicata, e per la quale nulla è innovato.

**Presidente.** Mi pare che la Commissione, per mezzo del suo presidente, abbia parlato chiaro circa l'emendamento da Lei proposto.

**Luchini Odoardo.** Sta bene. Nulla si pregiudichi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**Lacava**, *ministro dei lavori pubblici.* Mi associo a quanto ha detto l'onorevole relatore circa i diversi emendamenti proposti.

Nell'emendamento degli onorevoli Dili- genti e Luchini è meglio tenerci alla prima formula dell'onorevole Luchini, che cioè « rimane impregiudicata la controversia ». Invece, l'altra « nulla è innovato » non sembra così chiara e precisa, e potrebbe dar luogo a qualche questione.

Circa l'emendamento dell'onorevole Spirito, nell'associarmi alle osservazioni del presidente della Commissione, debbo far rilevare alla Camera che è vero quanto l'onorevole Spirito ha detto: cioè che in forza del rescritto del 17 dicembre 1856 si prescrive la bonifica del bacino del Sele, ed il Governo del tempo si riservò di chiamare anche a contributo la reale tenuta di Persano, cosa però che il Governo non fece. Anzi, quando questa passò al demanio, la questione fu risolta e non è cosa nuova; nel 1872 se ne discusse, ed in quell'epoca il Governo chiese al Consiglio di Stato il suo parere se si dovesse o no chiamare a contributo la detta tenuta. Il Consiglio di Stato rispose che per obbligarla occorreva un provvedimento legislativo. La questione continuò ma senza che si sia mai venuti ad una soluzione definitiva.

Dato il modo col quale ora è stato modificato l'emendamento dell'onorevole Spirito, io non ho difficoltà ad accettarlo, consentendo così nell'accettazione fattane dalla Commissione. Vale a dire che « per le opere che ancora occorrono nella bonifica del bacino del Sele,

il Governo terrà conto della quota di concorso che potrà risultare dovuta dalla tenuta di Persano, e la metterà a discarico proporzionale del contributo della Provincia, dei Comuni e dei proprietari dei terreni compresi nel raggio di bonifica. »

Con le riserve sopradette non ho difficoltà ad accettare questa formula.

**Presidente.** Ora verremo ai voti.

L'onorevole Mancini ritira o mantiene il suo emendamento?

**Mancini.** Lo ritiro.

**Presidente.** Onorevole Luchini, Ella ha udito che il ministro accetta il suo emendamento, ma tale e quale è stampato, senza la modificazione « nulla per ora è innovato. »

**Luchini Odoardo.** L'onorevole Diligenti ed io prendiamo atto delle assicurazioni date dall'onorevole ministro e dal relatore della Commissione. L'emendamento era anche a senso nostro chiaro, e soltanto volevamo che fosse esuberantemente chiarissimo.

**Presidente.** Onorevole Garavetti ha udito le dichiarazioni dell'onorevole ministro?

**Garavetti.** Io sono il primo a rendere omaggio all'intelletto di amore con cui la Commissione ha esaminato questo disegno di legge, e sono persuaso dell'utilità del criterio di eguaglianza che si è voluto introdurre. Ad ogni modo, comprendendo che il mio emendamento, non accettato dalla Commissione nè dal Ministero, non avrebbe alcuna probabilità di essere accolto, lo ritiro.

**Presidente.** Allora rimane l'emendamento dell'onorevole Luchini nella formula seguente:

« Quanto alla Val di Chiana, rimane impregiudicata la controversia, oggi pendente, se ed in qual misura le Provincie, i Comuni ed i proprietari interessati debbano concorrere nella spesa. »

Pongo a partito questo emendamento.

(È approvato).

L'emendamento poi dell'onorevole Spirito rimane così formulato:

« Per le opere che ancora occorrono alla bonifica del bacino del Sele il Governo terrà conto della quota di concorso che potrà risultare dovuta dalla tenuta di Persano, e la metterà a discarico proporzionale del contributo della Provincia, dei Comuni e dei proprietari dei terreni compresi nel raggio di bonifica. »

Pongo a partito questo emendamento, che

costituisce un'aggiunta dopo il penultimo ca povero.

(È approvato).

Pongo ora a partito l'intero articolo 9 così emendato.

(È approvato).

« Art. 10. Nei decreti ministeriali coi quali saranno approvati i progetti esecutivi, verrà stabilito il perimetro dei beni interessati nella bonifica, ed eventualmente i bacini nei quali potrà essere divisa a sensi dell'articolo 11; e si determineranno le quote di contributo della spesa nella proporzione indicata nell'articolo precedente. Questo contributo sarà ripartito in rate annuali da versarsi in uno spazio di tempo non minore di 5 nè maggiore di 30 anni, a decorrere dal 1° luglio successivo alla data dell'appalto dei lavori, secondo le norme che saranno determinate nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, da approvarsi sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Ultimati i lavori, la ripartizione delle quote sarà definitivamente stabilita sulla base della spesa effettivamente occorsa.

Per il pagamento del contributo delle Provincie e dei Comuni, da ripartirsi in ragione dell'estensione dei terreni da bonificare posti nel rispettivo territorio, le amministrazioni provinciali e comunali dovranno rilasciare, in conformità della legge 19 aprile 1872, numero 759, tante delegazioni annuali sulle sovrimposte od altri cespiti diretti, quante rappresentano il contributo annuo rispettivo.

Sui fondi dei proprietari compresi nel perimetro della bonifica, sarà imposta una tassa speciale secondo i criteri fissati dall'art. 37 della legge 25 giugno 1882, n. 869, da riscuotersi dallo Stato fino all'estinzione del suo credito, con le forme e i privilegi dell'imposta fondiaria.

Questa tassa speciale deve considerarsi come un onere reale gravante sui fondi.

La detta tassa sostituirà dal 1° luglio 1899 le tasse speciali stabilite in conformità delle disposizioni del cessato Governo napoletano, per la esecuzione delle opere di bonifica-mento. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancini.

**Mancini.** Rinuncio. (*Bravo! Bene!*)

Metto dunque a partito l'articolo 10: chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Avverto che nel comma *a*) dell'articolo 11, dopo le parole « di sopperire a spese », si aggiungono le altre: « maggiori od impreviste ».

Quest'articolo dev'essere così emendato, per accordi presi fra la Commissione ed il Governo.

Si dia lettura dell'articolo 11.

**Lucifero**, segretario, legge:

« Le somme a disposizione dell'Amministrazione, indicate nella tabella IV, accresciute delle economie che si potranno verificare nelle spese prevedute per qualche bonificazione, costituiscono un fondo di riserva avente per iscopo:

*a*) di sopperire a spese maggiori od impreviste per opere di bonificazione contemplate nella presente legge;

*b*) di far fronte alle spese di manutenzione fino al compimento ed alla consegna delle dette opere ai Consorzi;

*c*) di provvedere ad eventuali deficienze di fondi che si verificassero, per il compimento delle opere di bonificazione, in corso di esecuzione, compresi i lavori di cui al seguente articolo 12, delle paludi Lisimelie, di Mondello, di Napoli, di Policastro, e della Marina di Catanzaro, dei laghi Dragone, di Acquafondata e di Orbetello; dell'Agro Telesino, di Vado e Colle Mezzano, e della Salina e Salinella San Giorgio presso Taranto, ferme rimanendo le disposizioni speciali che regolano ciascuna di dette bonifiche;

*d*) di corrispondere ai consorzi l'interesse stabilito dal seguente articolo 13;

*e*) di pagare il contributo dello Stato alle opere di bonificazione di seconda categoria, giusta l'articolo 22 della legge 25 giugno 1882, n. 869. »

**Presidente**. A quest'articolo l'onorevole De Nava ha presentato il seguente emendamento:

« Alla lettera *d*) aggiungere le seguenti parole: o di provvedere agli interessi che occorreranno per insufficienza degli stanziamenti annuali per le opere eseguite direttamente dallo Stato. »

L'onorevole De Nava ha facoltà di parlare.

*Voci*. Rinunzi! rinunzi!

**De Nava**. Io sono disposto a rinunciare a quest'emendamento, purchè però il Governo e la Commissione mi diano uno schiarimento.

Abbiamo nella tabella alcune bonifiche, per le quali gli stanziamenti sono protratti per molti anni.

Cito la bonifica Polesana, che l'onorevole Romanin-Jacur conosce bene e per la quale gli stanziamenti sono segnati per 18 anni. Ora, alcune di queste bonifiche si possono, anzi si debbono, eseguire in un periodo minore di tempo: e quella bonifica Polesana, per esempio, si potrà compiere in dieci anni perchè si tratta di una bonifica per colmate.

Desidero sapere dal Governo e dalla Commissione in che modo provvederanno, coi fondi contemplati nella tabella, ad eseguire opere per le quali gli stanziamenti sono per un numero d'anni superiore a quello occorrente per la bonifica.

**Romanin-Jacur**, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Parli pure.

**Romanin-Jacur**, presidente della Commissione. Se ho ben capito, la domanda dell'onorevole De Nava si riduce a questo: come si provvede lo Stato quando eseguisce lui le opere stretto come si trova di fronte agli stanziamenti prescritti nelle tabelle?

Lo Stato deve provvedere in questo modo: deve, nel suo piano di bonifica, stabilire gli anni che occorrono per mandare avanti le opere.

Questo numero d'anni può riuscire o uguale al numero degli stanziamenti, o maggiore o minore.

Per i due primi casi non c'è bisogno di provvedimenti speciali; veniamo al terzo caso, che è il più fortunato, ma che si presenterà assai più raramente.

In questo caso, il fondo di riserva, secondo il nostro pensiero, dovrà provvedere, occorrendo, per far fronte a quel pagamento di interessi che può essere necessario per compensare gli esecutori della bonifica della anticipazione.

Nell'articolo in cui si dispone del fondo di riserva, appunto abbiamo aggiunto che il fondo di riserva provvede alle spese maggiori ed impreviste, perchè abbiamo voluto premunirci contro le osservazioni che potrebbero acutamente venire dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti, quante volte, per talune di queste opere, fosse necessario d'incontrare spese maggiori di quelle previste nelle tabelle.

Se questo caso fortunato, adunque, si pre-

senterà, lo Stato troverà nel fondo di riserva (il quale, come l'onorevole De Nava, pratico quanto me di queste questioni, sa bene è stabilito in modo da offrire le maggiori garanzie) le somme occorrenti per provvedere a questo pagamento d'interessi.

**Lacava**, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Ne ha facoltà.

**Lacava**, ministro dei lavori pubblici. Anche io avrei acconsentito alla proposta dell'onorevole De Nava, perchè la trovavo ragionevole. Ma dal momento che si sono aggiunte alla lettera a) dell'articolo 11 le parole « spese maggiori od impreviste » credo che non sia più il caso di accogliere quella proposta, perchè in quell'aggiunta si comprende quanto chiedeva l'onorevole De Nava.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nava.

**De Nava**. Io mi dichiaro soddisfatto, e ritiro l'emendamento che avevo proposto, perchè le spiegazioni datemi mi fan comprendere che l'emendamento stesso è superfluo, tenuto conto della nuova disposizione della legge.

**Presidente**. Non essendovi altri emendamenti metto a partito l'articolo 11.

(È approvato).

#### Art. 12.

I progetti delle opere contemplate nella presente legge debbono inoltre comprendere:

a) i lavori occorrenti per la costruzione delle strade, che saranno riconosciute strettamente necessarie per mettere il territorio bonificato in comunicazione coi prossimi centri abitati. Alla classificazione e manutenzione di esse strade sarà provveduto secondo le norme prescritte nel titolo II della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici;

b) i lavori di rimboscamento e di rinsodamento dei bacini montani e delle dune, purchè siano necessariamente coordinati alle opere di bonifica;

c) i lavori di arginazione dei corsi d'acqua in pianura e quelli che servono a regolare i torrenti, in quanto siano strettamente necessari per ottenere un risanamento stabile e duraturo delle contrade da bonificarsi, che ricevono danni dai medesimi corsi d'acqua.

Le spese relative a detti lavori sono state previste e fanno parte delle somme indicate nelle unite tabelle I e III.

A questo articolo l'onorevole Mancini ha presentato il seguente emendamento:

« Alla lettera d) aggiungere le seguenti parole: o di provvedere agli interessi che occorreranno per insufficienza degli stanziamenti annuali per le opere eseguite direttamente dallo Stato. »

**Mancini**. Lo ritiro.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Materi.

**Materi**. Rinunzio a parlare, prendendo ancora una volta atto delle dichiarazioni fatteci dal ministro dei lavori pubblici, e del formale impegno dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio di presentare al più presto la legge pei rimboschimenti. Non ho altro a dire.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dal Verme.

**Dal Verme**. L'onorevole Venturi, nel suo brillante discorso di giovedì scorso circa la malaria, con la sua autorevole parola confermò l'opportunità, anzi la necessità, dei rimboschimenti, ed aggiunse giustamente che le disposizioni intente a questo scopo debbono essere coordinate ad una buona legge forestale.

Ignoro se tutti sappiano che abbiamo in gestazione una legge forestale, scritta nell'ordine del giorno della Camera da parecchi mesi. Ma, come avviene da molti anni, c'è sempre nell'ordine del giorno una legge forestale che non giunge mai alla discussione della Camera!

Ora mi duole di non vedere al banco del Governo il ministro di agricoltura e commercio, perchè volevo chiedergli (e prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici di voler riferire al suo collega la mia domanda) che cosa intenda di fare di questo disegno di legge; se cioè ritirarlo, emendarlo, o mantenerlo. In ogni caso, sia che lo voglia mantenere, sia che lo voglia emendare, vorrei fargli una calda raccomandazione: di lasciare intatta una disposizione che è stata introdotta nel disegno di legge dalla Commissione, precisamente per incoraggiare i proprietari di terreni incolti e improduttivi a rimboschire, e con la quale si concede l'esonerazione dall'imposta fondiaria da 20 a 40 anni. È questa una disposizione che

era nel disegno di legge presentato dal defunto ministro Castagnola molti anni sono, che si trova nel Codice forestale francese, uno dei migliori che si conoscano, ed è la sola proposta veramente pratica e provvida che potrà indurre il proprietario a rimboschire.

Prego dunque l'onorevole ministro dei lavori pubblici di voler comunicare questa mia viva raccomandazione al suo collega d'agricoltura e commercio.

**Lacava, ministro dei lavori pubblici.** Nella discussione generale si parlò della conservazione dei boschi, e del rimboschimento. Mi pare di aver risposto fin d'allora che, per i rimboschimenti, prendevamo impegno, tanto io che il ministro di agricoltura e commercio, di rivedere la legge vigente, legge che, come l'onorevole mio amico Dal Verme sa bene, ha incontrato molte difficoltà nella sua esecuzione.

Noi la riprenderemo in esame. E siccome io credo che la malaria si combatte anzitutto per i rimboschimenti, così sarà mia cura speciale, oltrechè del mio collega di agricoltura, industria e commercio, di proporre alla Camera provvedimenti atti ad agevolare il rimboschimento, fra i quali certamente potrà essere quello di cui or ora parlava l'onorevole Dal Verme; cioè che i proprietari chiamati a rimboschire i terreni incolti o i terreni in pendio, possano essere esonerati dalla imposta fondiaria per qualche tempo.

Credo che una revisione di quella legge gioverà molto al rimboschimento, del quale noi purtroppo abbiamo bisogno; imperocchè chi guardi le pendici dei nostri appennini e quelle delle catene subappenniniche, non può che esser turbato nel vedere tante terre improduttive e tante montagne brulle.

Per quanto poi concerne la conservazione dei boschi, l'onorevole Dal Verme lo sa, ciò dipende dalla legge forestale, e provvederà quella legge forestale che ancora non si potè discutere, per le condizioni parlamentari, alle quali pur troppo le leggi vanno soggette. Ma quella legge deve essere discussa, ed io desidero che sia messa al più presto in discussione, perchè fu proposta anche da me quando avevo l'onore di reggere il Ministero di agricoltura e commercio. Interesserò quindi il mio collega dell'agricoltura, circa la raccomandazione fatta dall'onorevole

Dal Verme, e sono sicuro che il mio collega porterà presto in discussione quel disegno di legge, sia che voglia mantenerlo quale è, sia che voglia emendarlo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Dal Verme.

**Dal Verme.** Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e lo ringrazio.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 12.

(È approvato).

#### Art. 13.

Ove le Provincie, i Comuni, o i Consorzi già legalmente costituiti o quelli che si costituiranno fra i proprietari interessati, domandino di eseguire a loro cura opere di bonificazione di prima categoria, sarà in facoltà del Ministero dei lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, di farne la concessione; a condizione che il richiedente dimostri di avere il modo ed i mezzi di anticipare tutta la spesa, salvo a riscuotere la quota dello Stato negli esercizi finanziari stabiliti nelle tabelle I e III per l'opera chiesta in concessione.

Lo Stato però corrisponderà l'interesse del 4 per cento sulla somma a suo carico a misura dell'avanzamento dei lavori e dei pagamenti effettivamente accertati secondo le norme che verranno determinate nel regolamento. »

A questo articolo v'è un emendamento dell'onorevole Celli e dell'onorevole Rampoldi.

« Nel 1° comma dopo le parole: Consiglio superiore dei lavori pubblici aggiungere: e di sanità. »

**Rampoldi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Rampoldi.** In assenza del collega Celli, ho sottoscritto il suo emendamento per assumerne la difesa. Sono troppo evidenti le relazioni che passano fra la presente legge e la tutela della pubblica igiene perchè io abbandoni il nostro emendamento.

Lo mantengo quindi, e prego il presidente di metterlo a partito.

**Presidente.** Un altro emendamento all'articolo 13, capoverso primo è il seguente:

« Sostituire alle parole: a condizione che il richiedente dimostri di avere il modo ed i mezzi di anticipare tutta la spesa, le seguenti:

il richiedente dovrà dimostrare, sotto pena di decadimento, entro sei mesi dalla ottenuta concessione, di avere il modo ed i mezzi di anticipare tutta la spesa.

« Paganini, Danieli, Santini, Cottafavi, Bracci, G. Schiratti, Squitti, Vianello, Mancini, Clementini. »

L'onorevole Paganini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**Paganini.** Sarò molto breve. Ringrazio la Commissione di avere accolto qualche mio suggerimento, correggendo il disegno di legge del Governo, ma avrei desiderato che un altro mio suggerimento fosse stato accolto; ed ora mi sono indotto a presentarlo sotto forma di emendamento, perchè ritengo che, per la forma con cui è compilato quest'articolo, si presentino difficoltà per la costituzione dei consorzi.

Lo esigere che i consorzi dimostrino di avere il capitale necessario prima di avere la concessione, secondo il mio modo di vedere, non può produrre che ritardi. Possiamo andare incontro a due ordini di difficoltà: il primo è che gli Istituti di credito difficilmente si adatteranno a promettere il loro concorso senza la base chiara di una concessione già ottenuta; il secondo ordine di difficoltà, che ha riscontro in quello che avviene qualche volta anche oggi, è che gli Istituti di credito diranno: noi vi daremo i fondi quando avrete la concessione. D'altra parte il Governo dice: io vi darò la concessione quando avrete i fondi necessari. Così si cade nell'assurdo.

Perciò pregherei la Commissione di prendere in considerazione la mia proposta con la quale è stabilito per le ferrovie nella legge sulle opere pubbliche. Infatti l'articolo 244 di quella legge prescrive che le domande di concessione della costruzione di una ferrovia siano accompagnate da una dimostrazione della sua pubblica utilità e dalla indicazione del modo col quale s'intende provvedere alle occorrenti spese, non già che il concessionario abbia già pronto il capitale nelle mani.

L'art. 247, poi, della stessa legge prescrive che alla stipulazione dell'atto di concessione il concessionario debba prestare una primordiale concessione, ma non tutto il capitale. Pare, invece, che la Commissione ritenga che il mio emendamento possa provocare un

grande ritardo nei lavori, mentre credo, invece, che ciò accadrà quanto più renderemo difficile la ricerca del capitale agli enti interessati.

Vorrei, poi, fare una domanda categorica all'onorevole ministro ed alla onorevole Commissione, poichè mi sembra che esista una lacuna nella legge. Ecco la domanda: i Comuni quando eccedono la sovrimposta non possono far spese facoltative, ma hanno essi la facoltà di anticipare le spese per le bonificazioni? Aspetto la risposta a questa mia domanda.

**Romanin-Jacur,** *presidente della Commissione.*  
Domando di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Romanin-Jacur,** *presidente della Commissione.*  
La Commissione deve dare il suo avviso sopra due emendamenti presentati a questo articolo, uno dall'onorevole Celli e l'altro dall'onorevole Paganini.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Celli la Commissione d'accordo col Governo non lo accetta perchè l'onorevole Celli ha introdotta una simile modificazione ogni volta che ha trovato una disposizione per la quale debbono essere consultati Corpi tecnici superiori. E la Commissione ha accettati due altri emendamenti suoi per i quali, oltre i Consigli tecnici, debbono essere sentiti anche i Consigli di sanità, ma quando si tratta di eseguire le opere. Ma nel momento in cui si deve procedere alla materiale emissione del Decreto di concessione per la esecuzione delle opere, non so su che cosa i Consigli sanitari dovrebbero pronunciarsi.

Accettando l'emendamento dell'onorevole Celli non faremmo che aggiungere una ruota di più al già complicato ingranaggio di questa legge.

Si contenti, dunque, l'onorevole Celli dell'aver accettato da noi altre due consimili proposte fatte da lui e si persuada che questa non potrebbe avere alcun risultato pratico per gli scopi che egli si propone di raggiungere.

Quanto all'onorevole Paganini, egli, da uomo molto pratico, ha presentato a suo tempo parecchi saggi consigli alla Commissione e questa ne ha tenuto conto, come egli stesso ha dovuto riconoscere; però debbo pregarlo di ritirare il suo emendamento, perchè la Commissione, esaminandolo insieme con tutti gli altri, ha dovuto convincersi che, per le

opere di bonificazione, le quali si devono concedere, non occorre che si dimostri di avere che la quota della spesa occorrente limitatamente ai due decimi che debbono essere pagati dagli interessati.

L'onorevole Paganini sa che non è possibile domandare la concessione di un'opera di bonificazione se non si è ottenuto il parere favorevole dei Consigli comunali e provinciali i quali debbono stabilire la loro quota di concorso; dopo ciò la domanda di concessione deve essere presentata al Governo ed il Governo concedendola deve provvedere al 60 per cento delle spese occorrenti con stanziamenti suoi; le Province e i Comuni, per la loro parte, devono provvedere ad un altro 20 per cento di spesa; rimane dunque agli interessati di provvedere per il 20 per cento solamente.

Noi abbiamo creduto che sia utile mantenere a questo riguardo le disposizioni già contenute nella legge attualmente in vigore. Ma faccio osservare all'onorevole Paganini che per effetto di questa legge la dimostrazione non occorre che per i due decimi, perchè per l'80 per cento risulta già dimostrato come ho detto da tutta quanta l'istruttoria.

Ora è molto facile agli interessati dimostrare di avere i due decimi della somma occorrente perchè è impossibile che non trovino o una Cassa di risparmio o la stessa Cassa di depositi e prestiti disposta a fornire loro le somme mano mano che occorrono date le garanzie di rimborso stabilite.

Ma c'è un'altra ragione, per la quale la Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Paganini. Non deve sorgere il pericolo che queste opere, una volta concesse, non siano eseguite. Se il Governo non ha l'assicurazione che l'opera una volta concessa sarà assolutamente eseguita, non deve dare la concessione, perchè noi, con questa legge, aggraviamo quel famoso fondo di riserva pel pagamento di quei tali interessi, appunto perchè sia possibile l'esecuzione immediata delle opere. Ora potrebbe avvenire, in determinati casi, che un Consorzio facesse la domanda e che questa domanda rimanesse sospesa. E l'onorevole Paganini, il quale è molto pratico di affari, sa benissimo che una volta sospesa una domanda per sei mesi, si trovano, poi, tanti cavilli, tanti ostacoli, che i sei mesi diventano un anno o due e si finisce per non

eseguire più l'opera, rimanendo impegnati i fondi.

Quindi lo stabilire questa condizione per legge, favorirebbe la speculazione piuttosto che contrariarla, e poichè noi desideriamo che le opere si eseguiscano con la massima sollecitudine, crediamo necessario di stabilire che la dimostrazione di avere tutti i fondi necessari per compire l'opera, debba essere fatta prima del Decreto di concessione. Prego, quindi, l'onorevole Paganini di non insistere nel suo emendamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**Lacava, ministro dei lavori pubblici.** Prego anch'io l'onorevole Rampoldi che ha svolto l'emendamento dell'onorevole Celli di non insistere nel suo emendamento, perchè, come ha detto l'onorevole presidente della Commissione, qui siamo in sede di concessione e non di esecuzione; oltrechè posso dire all'onorevole Rampoldi che il Ministero richiede sempre il parere dei Consigli sanitari provinciali e qualche volta quello del Consiglio superiore di sanità, anche nell'istruttoria, e così continuerà a fare nell'esecuzione della presente legge per la nuova opera da classificare.

Avverto pure l'onorevole Rampoldi che l'articolo 61 della legge 25 giugno 1882, che rimette al regolamento di stabilire le cautele relative alla pubblica igiene, resta sempre in vigore e perciò il Governo non mancherà all'obbligo di provvedervi.

All'onorevole Paganini rispondo soltanto per l'ultima parte della sua proposta, avendo sulle altre parti risposto efficacemente il presidente della Commissione, cioè, circa la questione delle spese obbligatorie. Se mal non mi appongo, l'onorevole Paganini desiderava sapere da me come potesse essere risolta questa questione. Io gli faccio osservare che le spese per queste bonifiche, appunto perchè prescritte dalla legge, addivengono obbligatorie ed, essendo tali, naturalmente Comuni e Province dovranno attenersi all'osservanza della legge. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Onorevole Rampoldi, mantiene o ritira il suo emendamento?

**Rampoldi.** Dopo le dichiarazioni degli onorevoli ministro e presidente della Commissione ritiro l'emendamento.

**Presidente.** E l'onorevole Paganini?

**Paganini.** Se non ho male interpretato le parole dell'onorevole ministro e dell'onore-

vole Romanin-Jacur, il loro concetto è di assicurarsi di tutte le maggiori prove circa la sufficienza dei mezzi per anticipare tutta la spesa: così essendo le cose, non mi resta che ritirare il mio emendamento.

**Presidente.** Avverto la Camera che qui, per un errore di stampa, figura all'articolo 13 un emendamento degli onorevoli Credaro, Marcora ed altri, mentre esso si riferisce all'articolo 19: perciò all'articolo 19 appunto ne tratteremo.

Ora, essendo stati ritirati tutti gli emendamenti proposti all'articolo 13, lo pongo a partito.

(È approvato).

#### Art. 14.

I progetti di massima ed esecutivi dell'opera da concedersi a termini del precedente articolo 13 dovranno essere approvati dal Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, previo accertamento da parte dell'ufficio del Genio civile delle condizioni di fatto e dei prezzi unitari serviti di base ai progetti stessi. La quota dello Stato sarà proporzionata alla spesa prevista nei progetti esecutivi, con l'aggiunta del 10 per cento per spese di studi e compilazione di progetti, di amministrazione e di personale, per direzione e sorveglianza; nonchè per lavori imprevisi o dipendenti da forza maggiore.

La quota dello Stato, così stabilita, sarà invariabile, qualunque sia per risultare l'effettivo costo dell'opera; e potrà essere vincolata a favore degli Istituti o dei privati, che anticiperanno i fondi per la esecuzione delle opere.

L'onorevole Rampoldi ha proposto a quest'articolo 14 un emendamento così concepito:

#### Art. 14.

*Nel 1° comma dopo le parole: Consiglio superiore dei lavori pubblici, aggiungere: e di sanità.*

Lo ritira?

**Rampoldi.** Onorevole presidente, parmi che la Commissione abbia detto di accettarlo.

**Romanin-Jacur,** presidente della Commissione. Infatti, onorevole presidente, siamo d'accordo col Governo di accettare questo emendamento, dicendo: « sentiti i Consigli superiori dei lavori pubblici e di sanità. »

**Lacava,** ministro dei lavori pubblici. Anche il Governo lo accetta.

**Presidente.** Pongo dunque a partito questo emendamento accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Metto ora a partito l'articolo 14 così emendato.

(È approvato).

#### Art. 15.

Non ostante qualsiasi disposizione in contrario le Casse di risparmio, gli Istituti di credito ordinario e gli Istituti che esercitano il credito fondiario, esclusi quelli di emissione, sono autorizzati a far prestiti per la esecuzione delle opere di bonifica contenute nelle tabelle allegate e per quelle indicate all'articolo 2 col rimborso nei modi e nei termini consentiti dalla presente legge.

A garanzia del rimborso varranno a favore degli Istituti tutte le disposizioni dell'articolo 10.

Per Decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello dei lavori pubblici e del tesoro, si autorizzeranno gli Istituti di credito predetti a siffatte operazioni.

Ha facoltà di parlare su questo articolo l'onorevole Franchetti.

**Franchetti.** Vorrei chiedere alla Commissione alcuni schiarimenti sopra questo articolo, che a me, sarà insufficienza mia, non sembra abbastanza chiaro. E questo mio desiderio è ispirato da una specie di spavento, che provo tutte le volte che vedo messa in moto la immane macchina del nostro credito fondiario, in relazione con lavori pubblici. Mi si parano davanti le rovine della Roma nuova; mi si para davanti tutta quella storia dolorosa delle relazioni, che non sempre sono state quelle che avrebbero dovuto essere, fra gl'istituti di credito e tutto quello che riguarda lavori edilizi e costruzione pubblica.

Quindi spero di essere scusato dai colleghi se li intrattengo qualche breve minuto per chiedere questo schiarimento.

L'articolo dice: « Nonostante qualsiasi disposizione in contrario, le Casse di risparmio, gl'Istituti di credito ordinario e gl'Istituti che esercitano il credito fondiario,

esclusi quelli di emissione, sono autorizzati a far prestiti, ecc. »

Ora io domando: a chi si faranno questi prestiti? Ai Consorzi, quando ci saranno, e sta benissimo. Alle Provincie e ai Comuni?

Pare di sì, perchè è cosa prevista da un articolo precedente.

Ma si potranno fare questi prestiti anche allo Stato? Evidentemente, quando la Commissione ha proposto questo articolo, non si è presentata alla sua mente la possibilità che questi prestiti siano fatti allo Stato, ed essa lo esclude. Ma io temo l'opera della cupidigia e dell'arte in futuro e temo che una interpretazione, che pure riconosco non ovvia, possa, invece, stiracchiata un poco, venir fuori. Per ciò, chiederei se vi sia nella legge qualche altra disposizione la quale escluda, in modo efficace, la possibilità, sia pure remota, che questi prestiti vengano fatti allo Stato.

Inoltre, questa facoltà di prendere danaro a prestito, disciplinata solamente dalle norme che regolano le concessioni (poichè per l'articolo precedente, per avere la concessione, bisogna dimostrare di avere i fondi necessari), mi spaventa un poco.

So bene che questo articolo è stato ispirato da un ottimo concetto. Vi sono talune bonificazioni, che sono evidentemente utili e che rendono, ma per le quali mancano i capitali: immediatamente sono corse trattative con le Casse di risparmio potenti, per esempio, con quella di Milano, per avere i fondi, e non si son potuti ottenere, prima che la legge ci sia, ed ora, con questo articolo, si toglie quest'impedimento.

Ma, signori, non si tratta solamente di bonifiche, le quali sono evidentemente utili, e sono state già studiate. Non essendo disciplinata in nessun modo la concessione di questo credito, vi è una infinità di bonifiche, che possono anche essere immaginate per bonificare non i terreni, ma le tasche di quella folla di bassi mezzani che si agita intorno a non pochi Municipi, Consorzi e Provincie tutte le volte che vi è alle viste qualche prestito, qualche opera, qualche cosa un po' complicata da combinare. Ho avuto luogo di notare la cosa in varie occasioni, e questo mi spaventa: perchè, guardate in che condizioni ci mette la legge. L'articolo precedente che abbiamo votato nel capoverso secondo dice, che la quota dello

Stato già stabilita sarà invariabile qualunque sia per risultare l'effettivo costo dell'opera.

Dunque anche se l'effettivo costo dell'opera sia inferiore al preventivo il concorso dello Stato rimane il medesimo. Ora è evidente il tiro (dal proprio punto di vista legittimo: quando v'è una legge che si può adoperare un ente locale l'adopera), il tiro che tenteranno molti Consorzi, molte amministrazioni locali, molti soprattutto di questi armeggioni i quali producono il bisogno della bonifica dove non c'è per render necessaria l'opera e procurarsi la commissione.

Si fa una bonifica: principierebbe, se fosse pagata dallo Stato fra dieci anni, e rappresenterebbe una somma di cento. Se si fa oggi e se si fa in cinque anni rappresenta questa somma di cento, più l'interesse.

Non ho bisogno di entrare in minuzie: capite tutti quello che voglio dire.

Allora si fa il preventivo in modo da far entrare in esso non solo il prezzo di costo della bonifica, ma anche il prezzo dell'interesse durante questo numero di venti anni; e lo Stato, cioè i contribuenti, pagano.

Per mezzo di questa legge i cui intenti sono benefici, una banda d'imbroglioni viene ad imporsi ai contribuenti e li costringe a pagare dei denari per far loro guadagnare delle commissioni.

Questi non sono sogni, sono cose che sono accadute e accadono tutt'ora nella sciagurata economia delle nostre costruzioni ferroviarie, e purtroppo non è escluso che accadano in questo grande piano di opere pubbliche.

Perchè, o signori, pensate a questo: spesso in talune Provincie, in talune regioni d'Italia, qualche volta in tutta Italia, si determinano dei grandi movimenti d'opinione pubblica in favore di certe opere. Una volta erano ferrovie, erano porti: adesso saranno ferrovie, porti, canali e bonifiche.

Ora chi analizzi questi movimenti di opinione, vi troverà molte volte il sentimento ben inteso di un utile pubblico, ed anche un sentimento male inteso ma facilmente spiegabile; ma qualche volta ancora troverete in questo movimento una sorgente fittizia, spuria, un certo numero di interessati intermediari e di costruttori i quali sanno che da quella data opera guadagneranno dei milioni e che soffiano abilmente nella ingenua opinione pubblica e danno ad intendere agli interessati

che questo lavoro si deve fare, mentre questo lavoro è la rovina loro.

Signori, l'ora è tarda, e comprendo la vostra impazienza, ma l'argomento è troppo grave, perchè io non esprima tutta la mia opinione.

E citerò un caso al quale ho assistito. In una provincia d'Italia erano state costruite due strade comunali, che erano costate varie centinaia di migliaia di lire. Queste strade erano realmente utili, ma una volta costruite la manutenzione loro fu dai Comuni completamente abbandonata, e sapete perchè? Perchè non c'era più l'interesse di chi voleva guadagnare i denari nel costruirla.

Uno dei Comuni costretto alla manutenzione di quelle strade, aveva in bilancio, mi pare, 3 mila lire circa per la manutenzione della strada, e 4 mila lire circa per la banda cittadina.

Il bilancio era in disavanzo; interviene il prefetto; sapete quale stanziamento ha soppresso? Quello per la manutenzione della strada, ed ha lasciato quello per la banda cittadina.

Ora questo purtroppo è lo spirito che domina nelle nostre amministrazioni pubbliche, e nelle nostre amministrazioni locali, e se non si prendono dei provvedimenti di gran prudenza questo spirito sarà ancora favorito e incoraggiato da questa legge di lavori pubblici, se nella loro economia non si introduce una serie di provvedimenti che limiti e determini i casi nei quali il credito può essere accordato, e li determini con precisione e con maggiore efficacia di quello che sia stato fatto finora.

Ora capite bene, signori, che in questa legge proposta e posta in discussione sono, è vero, stati osservati tutti i termini, ma il tempo che è stato lasciato per studiarla a coloro che non sono pratici dell'argomento, non è stato troppo lungo, e io, ad esempio, non sono stato in grado di poter proporre un emendamento.

Spero che in un argomento così fondamentale, e per il quale al Ministero dei lavori pubblici debbono esistere gli elementi di discussione, il ministro avrà per lo meno in massima studiato i provvedimenti atti ad impedire il rinnovarsi continuo di abusi.

Non dubito poi che il collega Prinetti li abbia studiati, poichè è lui, lo dico con riconoscenza di cittadino, che per il primo ha saputo tener testa a quegli interessi spurii e

sucidi di affarismo che pullulano intorno a questi lavori.

Il Ministero e la Commissione possono fare le proposte, io mi limito a richiamare l'attenzione della Camera sopra i rischi gravissimi contenuti in questo articolo non per il credito legittimo che si possa fare a opere di bonifica che realmente siano utili e redditizie, e per le quali realmente anticipare il compimento è aumentare la ricchezza del Paese, ma perchè incoraggia tutto quel lavoro fittizio che crea dei bisogni apparenti e non reali, e la soddisfazione non dei bisogni della popolazione, ma della cupidigia di intermediari ed affaristi con danno e rovina finale delle popolazioni, come purtroppo è avvenuto sin ora. E non ho altro da dire.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della Commissione.

**Giusso, relatore.** Risponderò brevemente alle obiezioni dell'onorevole Franchetti. Egli non trova grandi difficoltà nel consentire alle Casse di risparmio e agli Istituti di credito fondiario di fare queste operazioni: in generale sembra che egli non sia alieno dal consentire a questo. Ma egli teme...

**Franchetti.** Non temo, sono certo.

**Giusso, relatore.** ... anzi è certo che avverranno dei disordini per questo fatto.

Innanzitutto, per quanto riguarda la serietà e la solidità di queste operazioni, io non credo che l'onorevole Franchetti metta in dubbio, che queste siano operazioni utili e buone per le Casse di risparmio e per gli Istituti di credito fondiario.

**Franchetti.** Utili e buone in taluni casi.

**Giusso, relatore.** Appunto per questo io credo sia opportuno di chiarire nettamente la questione.

Io credo non si possa mettere in dubbio che queste operazioni siano le migliori che Istituti di credito fondiario e Casse di risparmio possano fare. E quando in un discorso, come quello dell'onorevole Franchetti, si mettono avanti dei dubbi, si fanno delle supposizioni gravi, secondo me, è giusto chiarire perfettamente la situazione.

Siccome questi prestiti non si fanno, se non con la garanzia dei centesimi addizionali e con le delegazioni (ed operazioni più sicure di queste non è possibile fare), mi pare che nulla sia da temersi nell'interesse degli Istituti.

Quanto alla domanda che egli ha fatto,

cioè se noi crediamo che con questo sistema lo Stato possa direttamente assumere questi impegni, noi dichiariamo nettamente di no: lo Stato non c'entra, perchè non farà mai di queste operazioni. Ma anche su questo punto è necessaria la maggiore chiarezza. Queste operazioni non potranno essere fatte che dai Consorzi (e questa sarà la parte più larga), e poi dalle Provincie e dai Comuni nel caso che venga in mente a qualche Provincia o Comune di domandare l'esecuzione di queste opere. Quindi, chiariti questi due punti, a me pare che i timori dell'onorevole Franchetti debbano scomparire.

Ora resta l'ultima e grave questione che pone innanzi alla Camera l'onorevole Franchetti.

Egli dubita che sotto queste concessioni vi possa essere qualche cosa da dar luogo a giuste critiche. Ed io con tutta schiettezza debbo dire che qualche pericolo ci potrebbe essere, però sempre in un limite molto minore dei pericoli che si corrono oggi.

Attualmente noi abbiamo questo fatto, che lo Stato per leggi antiche ha la facoltà di dare queste concessioni ai Consorzi. Ora quello che teme per il futuro l'onorevole Franchetti, lo deve temere per l'oggi. La Commissione ha ammesso questa possibilità; un Consorzio, che sa che lo Stato paga il 60 per cento, invece di fare un progetto sulla base di un tanto per cento, lo fa per 140; così questo Consorzio fa pagare allo Stato tutta l'opera, non pagando esso nulla.

Questo è quello che teme l'onorevole Franchetti.

Ed intorno a questo, prima di tutto, la Commissione ha pensato di mettere un argine a questa possibilità, stabilendo che i pagamenti dello Stato non si facciano se non a lavori, non solo compiuti, ma giustificati; cioè se un Consorzio invece di spendere 100 spende 60, e questo sia constatato, lo Stato non pagherà che in questa misura.

**Franchetti.** Se il lavoro è preventivato per 100 e costa 60 lo Stato pagherà 100!

**Giusso, relatore.** Lo Stato non paga che a misura dei lavori; questo è quello che dice l'articolo.

Ripeto che questo dubbio c'è per tutte le operazioni che si compiono oggi, ed è precisamente con questa legge che la Commissione, e prima il Governo, hanno inteso di far sì che queste opere possano essere compiute

sotto la doppia forma dell'azione diretta dello Stato e della concessione ai Consorzi. Per questa concessione ai Consorzi non solo niente è mutato di quello che oggi si fa, ma la Commissione ha cercato di introdurre tutte quelle guarentigie che possano sino ad un certo punto mettere lo Stato al coperto di queste possibili frodi. Questo è quello che ha fatto la Commissione.

Ora mi rivolgo al ministro, e gli dico: questo progetto di legge che io credo sia destinato a rendere grandissimi servigi al nostro paese, non potrà dare tutta quella pratica utilità che ognuno desidera se presso il Ministero dei lavori pubblici, all'infuori dell'opera legislativa, non vi sia un organismo tanto tecnico che amministrativo, il quale risponda perfettamente a questo scopo.

Quando si hanno 100 e più opere di bonifica da doversi fare contemporaneamente in Italia, io credo che un simile organismo sia necessario; perchè ogni pensiero eccellente che abbia potuto avere l'onorevole Prinetti, l'opera coscienziosa ed accurata dell'onorevole Pavoncelli nel presentare la legge, e la stessa premura che l'onorevole ministro attuale dimostra nel volere che la legge sia approvata, si spunteranno se presso al Ministero dei lavori pubblici non vi sarà un organismo serio che provveda a tutta questa importantissima materia. Perchè la prima cosa che si richiede è che i termini delle questioni siano messi bene, e che i progetti siano attentamente studiati. Quando vi saranno quei legittimi controlli, per i quali non sia permesso di presentare un progetto preventivato per 100 mentre si può eseguire per 60, io credo che si potranno evitare quegli inconvenienti, ai quali accennava l'onorevole Franchetti.

Conchiudo: la Commissione per parte sua ha fatto quanto era in Lei per circondare questa legge delle maggiori guarentigie, ma credo che il resto lo dovrà fare il Ministero dei lavori pubblici. (*Approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

**Prinetti.** Io credo di potere con brevi parole dissipare in gran parte i dubbi dell'onorevole Franchetti. Premetto che questo articolo non entrava nella legge che io avevo formulata, e nemmeno in quella che avevo presentata. Però malgrado questo io non ho

difficoltà a votarlo, salvo a chiarire questi dubbi.

I dubbi dell'onorevole Franchetti secondo me si riassumono in quattro: [primo punto, che si abbiano a compiere delle opere non utili e non interessanti all'economia vera del paese, unicamente perchè appaltatori o intermediari del commercio dei capitali possano averci il loro beneficio. A questo primo dubbio io mi permetto di opporre, che, sia nel progetto originario quale l'avevo studiato io, sia in quello presentato dal mio successore, e poi in questo della Commissione, non è possibile che opere non utili vengano contemplate: perchè tutte le opere che sono state iscritte in prima categoria, e quelle altre che potranno esservi iscritte in seguito devono rispondere a delle condizioni le quali sono appurate con grande serietà. L'onorevole Franchetti non ha che a verificare tutte le domande che sono state presentate al Ministero dei lavori pubblici, quando l'iscrizione in prima categoria era aperta, e vedere quante ne furono respinte, per comprendere di quali cautele questa iscrizione è praticamente circondata.

**Franchetti.** È aperta tutt'ora.

**Prinetti.** È aperta tutt'ora; ma è sempre circondata di queste cautele. Ma il concetto mio (lo dissi già nella discussione generale) era diverso...

**Franchetti.** È stato peggiorato.

**Romanin-Jacur,** *presidente della Commissione.* Lo dice Lei! Non è vero.

**Prinetti.** I Corpi consultivi, chiamati a dire se queste opere in prima categoria hanno i requisiti dovuti, è certo che sodisferanno a questo loro compito, con le dovute cautele. E questa è una ragione, onorevole Franchetti, per cui è molto diverso il caso delle bonifiche dal caso accennato, delle ferrovie e delle strade.

E la ragione è quel tale 20 per cento che i proprietari debbono contribuire nella spesa, e che debbono contribuire nella forma alla quale non è loro permesso di sfuggire; quindi l'interesse di questi proprietari farà sì che, se l'opera non è utile almeno a loro, quest'opera non si farà.

Ora, io considero che, quando un'opera sia davvero utile nella misura del 20 per cento della spesa al proprietario, c'è già, in Italia, dopo quello che abbiamo visto, una grande guarentigia. Perchè noi abbiamo fatto una quantità di opere pubbliche nelle quali

su 100 che si spendeva, non c'era l'utilità del 2. Qui, almeno, il 20 ci sarà, perchè il proprietario non vorrà spendere il 20, se non sarà sicuro di avere, almeno, il beneficio del 21. Da questo punto di vista, credo che i dubbi dell'onorevole Franchetti siano ridotti in gran parte. L'onorevole Franchetti dice che gli elenchi sono tuttora aperti.

Noi abbiamo che anche quelle opere di cui è ammessa la possibile, eventuale iscrizione in prima categoria, sono fissate da elenchi; sappiamo, per dirla con una frase volgare, di che male si può morire. Perchè c'è un limite; non si tratta d'iscrizioni aperte, in massima, a qualunque opera. Questo è il primo dubbio.

Il secondo dubbio dell'onorevole Franchetti è che, con questo articolo, si apre l'adito a speculatori, ad intermediari del traffico dei capitali, a spingere a far dei debiti, per avere la loro commissione.

Qui non posso dividere affatto il suo dubbio. Poichè, trattandosi di Casse di risparmio, di istituti che esercitano il credito fondiario, questi Istituti faranno precisamente concorrenza a tutte quelle proposte di capitali privati che forniscono il maggior lucro a quegli intermediari che l'onorevole Franchetti vuole evitare. Quelle commissioni si guadagnano, sopra tutto, quando i Comuni, le Provincie, i Consorzi, stentando a trovare il credito, si rivolgono a questi intermediari, perchè *per fus o per nefas*, loro procurino il denaro necessario.

Sicchè, con quest'articolo, non si concede a questi corpi morali la facoltà di contrarre debiti in genere, ma si facilita loro la possibilità di contrarre debiti con Istituti seri, anzichè lasciar loro circoscritto il campo, dove possano trovar danaro presso i banchieri privati. Credo quindi che, da questo punto di vista, piuttosto si elimini il pericolo lamentato dall'onorevole Franchetti, anzichè aumentarlo.

Il terzo dubbio dell'onorevole Franchetti consiste nel timore che, nella compilazione dei *forfaits*, si comprendano gli interessi e le spese accessorie, ingrossando artificialmente l'entità dell'affare. Questo timore suo non solo non esiste, ma è escluso da tutto ciò, che è avvenuto, fino ad oggi, in materia di bonifiche; tanto che in quei paesi, dove si sperava di costituire il consorzio per chiedere la concessione, si deplora la legge nuova, e

si vorrebbe l'applicazione di quella vigente; e ciò perchè con questa il *forfait* non veniva calcolato con quelle cautele, che vengono imposte con la legge nuova, ma, come già dissi nella discussione generale, veniva calcolato sul prezzo maggiore; per modo che spesso il 60 per cento dello Stato finiva con rappresentare l'80 od il 90 per cento, ed anche la totalità della spesa.

Ora la legge, che vi è proposta, se non elimina completamente il pericolo temuto dall'onorevole Franchetti, lo riduce di molto con l'articolo 14, il quale dice:

« I progetti di massima ed esecutivi dell'opera da concedersi a termini del precedente articolo 13 dovranno essere approvati dal Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, previo accertamento da parte dell'Ufficio del Genio civile delle condizioni di fatto e dei prezzi unitari serviti di base ai progetti stessi. »

Ciò prima non si faceva; questa disposizione introdotta nella legge costituisce una vera garanzia nel senso che d'ora innanzi le cifre, che serviranno di base per costituire il *forfait*, saranno reali e non artificialmente aumentate allo scopo di far sì che il 60 per cento dello Stato sia valutato sopra una somma maggiore di quella del costo effettivo dell'opera.

Si è perciò che tutti gli interessati, che intendevano costituire un consorzio per la concessione di un'opera di bonifica, preferivano la legge vecchia alla nuova; e di ciò abbiamo avuto un esempio a proposito della bonifica di Ariano e della bonifica Polesana, di cui parlò l'onorevole Papadopoli.

Il quarto dubbio dell'onorevole Franchetti si è che questo articolo 15 possa spingere lo Stato a far debiti.

Ora io credo che in questo articolo possa benissimo dirsi: « Sono autorizzati a far prestiti ai proprietari, alle Province ed ai Comuni per l'esecuzione per le opere di bonifica, ecc. »

**Romanin-Jacur**, presidente della Commissione. Accettiamo!

**Prinetti**. L'onorevole Giusso ha infine parlato della necessità di costituire un organismo speciale per sorvegliare queste opere; ma in questo io dissento da lui, perchè ho visto in pratica che cosa siano questi organismi speciali autonomi.

Essi praticamente conducono a questo risultato, che gli uomini migliori e più competenti

si riducono a fare il male piuttosto che il bene. Un esempio lo abbiamo con l'ispettorato ferroviario, che, se fossi rimasto qualche mese di più al Ministero, avrei soppresso. (*Bravo!*) In pratica questi enti autonomi costituiscono l'annullamento delle responsabilità. (*Bene!*)

Con la Direzione generale delle opere idrauliche, col Consiglio superiore dei lavori pubblici e col Corpo del Genio civile, un ministro, che voglia fare il dover suo, come non dubito che vorranno farlo i miei successori, può farlo perfettamente.

Naturalmente, bisogna destinare a questi servizi persone idonee; ma di creare un organismo speciale autonomo presso il Ministero nè io lo proposi, nè lo ha proposto il mio successore, nè lo propone la Commissione, ed io ne sono lieto; ed è perciò che prego il ministro di rifletterci molto prima di proporlo.

**Presidente**. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare

**Giusso**, relatore. Dirò solamente che ciò, che ho detto, è la manifestazione del pensiero mio e non di quello della Commissione. Tuttavia sono profondamente convinto di aver detto cosa giusta: quando il centro, da cui deve dipendere una amministrazione così importante, è il ministro, non c'è più continuità di indirizzo. Ma, ripeto, questa è un'opinione mia, e lascio all'onorevole Prinetti la sua.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Lacava**, ministro dei lavori pubblici. Prima ancora che avesse parlato l'onorevole Franchetti io volevo dichiarare quello, che ha già detto l'onorevole relatore, e cioè che non è possibile supporre che lo Stato possa fare operazioni colle Casse di risparmio, e con gli altri Istituti di credito di cui all'articolo 5. Tuttavia, poichè l'onorevole Prinetti ha proposto un'aggiunta concordata colla Commissione, io l'accetto; perchè le operazioni debbono solamente riguardare i Comuni, le Province ed i Consorzi degli interessati.

Del resto, per quanto riguarda le cautele, che si debbono usare, non solamente mi varrò di quelle disposte dalla legge, ma introdurrò, per parte mia, nell'attuazione di essa, tutte le garanzie necessarie ispirate alla maggiore rigidità.

**Franchetti**. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare per una semplice dichiarazione.

**Franchetti.** Mi limito ad augurare che le previsioni fatte dai miei onorevoli colleghi si avverino.

Ringrazio l'onorevole Prinetti per aver secondato il mio emendamento, che credo molto utile. Però chiedo un ultimo chiarimento alla Commissione.

L'ultimo capoverso dell'articolo 15 dice:

« Per Decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello dei lavori pubblici e del tesoro, si autorizzeranno gli Istituti di credito predetti a siffatte operazioni. »

S'intende parlare di un Decreto Reale, che modifichi gli statuti degli Istituti di credito in modo da autorizzare tutte le operazioni, oppure di Decreti Reali, che autorizzino le singole operazioni?

**Giusso, relatore.** Le singole operazioni!

**Franchetti.** Allora vorrei che questo concetto fosse chiarito; perchè altrimenti si può credere che si tratti di modificare gli statuti di questi Istituti.

**Romanin-Jacur, presidente della Commissione.** La Commissione accetta che si dica « per ogni singola operazione. »

Il motivo, per cui la Commissione ha posto questa condizione, è questo: perchè si tratta di concedere a questi Istituti privilegi specialissimi, che sono invocati dagli Istituti stessi.

Questo articolo non è stato introdotto cerveloticamente dalla Commissione; esso è stato reclamato dalle singole Casse di risparmio, le quali, trovando che questi impieghi sono utilissimi, hanno dichiarato esse stesse di essere disposte a fare gli imprestiti, ma contro garanzie tali, che assicurino completamente la puntualità ed esattezza del rim-

borso. È dunque una disposizione posta nell'interesse dei Consorzi, ma insieme anche nell'interesse degli Istituti.

**Presidente.** Rileggo l'art. 15, così come fu emendato d'accordo fra il ministro e la Commissione:

« Nonostante qualsiasi disposizione in contrario, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito ordinario e gli Istituti che esercitano il Credito fondiario, sono autorizzati a far prestiti alle Provincie, ai Comuni e ai Consorzi degli interessati per l'esecuzione delle opere di bonifica contenute nelle tabelle allegate e per quelle indicate all'art. 2, col rimborso nei modi e nei termini consentiti dalla presente legge.

« A garanzia del rimborso varranno, a favore degli Istituti, tutte le disposizioni dell'articolo 10.

« Per Decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello dei lavori pubblici e del tesoro, si autorizzeranno gli Istituti di credito predetti a procedere ad ogni singola operazione ».

Pongo a partito l'articolo 15 così formulato.

(È approvato).

Il seguito di questa discussione è rimesso ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12.15.

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
Direttore dell'ufficio di revisione.

---

Roma, 1898. — Tip. della Camera dei Deputati.

